

Sentenza: n. 219 del 21 settembre 2012;

Materia: professioni;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e) ed l);

Ricorrente: Presidente del Consiglio;

Oggetto: art. 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29 ;

Esito: illegittimità costituzionale .

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

E' illegittimo l'art. 3, comma 3, della legge della Regione Molise n. 29 del 2011, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1(Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise) che sostituisce l' art. 5 della legge Regione Molise n. 1 del 1996, nella parte in cui prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci, per violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di "di tutela della concorrenza".

Così ha stabilito la Corte Costituzionale, accogliendo, con la sentenza in esame, il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Presidenza del Consiglio, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale per la violazione della propria competenza legislativa esclusiva in materia di "tutela di concorrenza" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione , in quanto la norma regionale , palesemente "protezionistica", sottraeva i maestri di sci locali alla concorrenza di quelli provenienti da altre Regioni o, addirittura, da altri Stati. Inoltre Regione Molise avrebbe ristretto, nei confronti degli altri allievi, le possibilità di scelta tra le diverse offerte dei maestri di sci,violando, quindi, anche i principi di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza contenuti negli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.2005/36CE (riconoscimento delle qualifiche professionali) e la n.2006/123/CE (servizi del mercato interno), non adeguandosi anche all'obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario di cui all'art.117, primo comma, della Costituzione.

La consulta ha condiviso i rilievi del Governo. Secondo la Consulta, la disposizione regionale impugnata , al contrario di quanto stabilito con la sentenza n.443 del 2007, impone tariffe minime ai maestri di sci provenienti da altre regioni o Province autonome "riducendo in tal modo, la scelta tra le offerte esistenti sul mercato ed introducendo barriere all'accesso ed alla libera esplicazione dell'attività professionale". La Regione Molise ha quindi ostacolato la competitività tra gli operatori del settore, invadendo, così come stabilito dalla precedente sentenza citata dalla Corte, la potestà legislativa statale in materia di "tutela della concorrenza".

Restano assorbite le ulteriori censure.